



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3097/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3425/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3425/TFNSVE/2025-2026, 3425 - Ricorso proposto dalla società A.C. CASORATE PRIMO (59011) contro la società CB ACADEMY SSD ARL (954804) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MANCINI FABRIZIO (2668498)

In data 2 Aprile 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società CB ACADEMY SSD ARL (matr. 954804) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Fabrizio Mancini (matr. 2668498).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 210,00 (duecentodieci/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'odierna udiienza tenutasi in videoconferenza, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- preso atto che la ricorrente, a seguito di Ordinanza dell'8.06.2026 di questo TFN, ha provveduto al deposito di copia della ricevuta di consegna del ricorso alla controparte;

delibera come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società CB ACADEMY SSD ARL (matr. 954804) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Fabrizio Mancini (matr. 2668498) nella misura di euro 210,00 (duecentodieci/00) in favore della A.S.D. A.C. Casorate Primo (matr. 59011).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai